



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
il Ministro per la Famiglia, la Natalità
e le Pari Opportunità

VISTO il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246” e successive modificazioni;

VISTA la legge 5 novembre 2021, n. 162 “Modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo”;

VISTO, in particolare, l'articolo 3 della predetta legge che, modificando l'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, ha esteso l'obbligo di redigere un rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile alle aziende pubbliche e private che occupano oltre cinquanta dipendenti, prevedendo altresì per le aziende al di sotto di tale soglia la facoltà di redigere il rapporto su base volontaria, con le medesime modalità;

VISTO il comma 2 del citato articolo 46, nel quale si confermano le modalità esclusivamente telematiche per la redazione dei rapporti biennali, nonché la trasmissione degli stessi alle rappresentanze sindacali aziendali e l'accesso delle consigliere regionali di parità ai relativi dati per la loro elaborazione, consentendo anche alle consigliere e ai consiglieri di parità delle città metropolitane e degli enti di area vasta l'accesso ai rapporti presentati dalle aziende con sede legale nei territori di rispettiva competenza;

VISTO, altresì, il comma 3 del medesimo articolo 46, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunità, la definizione delle modalità per la redazione del rapporto biennale e delle modalità di accesso allo stesso da parte dei dipendenti e delle rappresentanze sindacali per esigenze di tutela giudiziaria;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 3 giugno 2024, adottato in attuazione del citato articolo 46, comma 3, del decreto legislativo n. 198 del 2006 e l'allegato A contenente il modulo per la compilazione on-line del rapporto;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022, con il quale la dott.ssa Marina Elvira Calderone è stata nominata Ministro del lavoro e delle politiche sociali e l'on. Eugenia Maria Roccella è stata nominata Ministro senza portafoglio;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la Famiglia, la Natalità

e le Pari Opportunità

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23 ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, on. Eugenia Maria Roccella, è stato conferito l'incarico per la famiglia, la natalità e le pari opportunità e il successivo decreto del 12 novembre 2022, con il quale allo stesso Ministro sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di famiglia, natalità, adozioni, infanzia e adolescenza, e pari opportunità;

TENUTO CONTO degli aggiornamenti all'applicativo informatico per la compilazione, da parte dei datori di lavoro, del modulo per la redazione online del rapporto biennale sulla situazione del personale maschile e femminile – previsto dall'articolo 46, comma 3, del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198;

CONSIDERATA l'esigenza di garantire, ai datori di lavoro, un termine congruo per la presentazione del rapporto biennale, di cui all'articolo 4, comma 1, limitatamente al biennio 2022-2023;

D E C R E T A

Articolo 1

(Termine per la presentazione del rapporto biennale)

1. Il termine per la presentazione del rapporto biennale, di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 3 giugno 2024, è fissato al 20 settembre 2024 limitatamente al rapporto riferito al biennio 2022-2023.

Articolo 2

(Disposizioni finali)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all'attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali

di concerto con

il Ministro per la Famiglia, la Natalità

e le Pari Opportunità

2. Il presente decreto, che modifica il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per le pari opportunità e la famiglia del 3 giugno 2024 limitatamente al termine per la presentazione del rapporto biennale di cui all'articolo 4, comma 1, per il biennio 2022-2023, è pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo: www.lavoro.gov.it e della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

Marina Elvira Calderone



Firmato digitalmente da
CALDERONE MARINA ELVIRA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI

Eugenia Maria Roccella



Firmato digitalmente da
ROCCELLA EUGENIA MARIA
C=IT
O=PRESIDENZA CONSIGLIO DEI
MINISTRI